

Passiamo al quarto comma:

« La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, che vi appone anche l'indicazione del comune, nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 3000 o con la detenzione sino a tre mesi ».

A questo comma è stato presentato un emendamento dall'onorevole Frontini che non è presente.

MODIGLIANI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Sta bene. Ne dò lettura:

« Al quarto comma alle parole: o da un ufficiale delle cancellerie, aggiungere: o da un Regio console nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero ».

Chiedo all'onorevole Modigliani se intende di mantenere questo emendamento.

MODIGLIANI. Lo mantengo.

AMATUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Poichè si è modificata la pena nel terzo comma, con un minimo di 300 lire e un massimo di 3000 lire, mi pare che basterebbe lasciare la multa sino a lire 3000 e togliere la pena afflittiva, tanto più che questo reato è meno grave di quello di cui nel 2º comma dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Wilfan.

WILFAN. Io mi permetto di proporre a questo riguardo che gli elettori non siano costretti a firmare anche con la paternità; ossia, che siano omesse le parole « la paternità » e che invece sia disposto che il notaio e il cancelliere, oltre il comune indichi anche la paternità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore a voler esprimere il suo avviso.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Wilfan, perchè ciò potrebbe dar luogo a malizie elettorali.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Modigliani, non abbiamo alcuna difficoltà ad accettarlo; riteniamo però che in pratica le difficoltà siano maggiori di quelle che appaiono alla semplice lettura degli emendamenti, perchè una firma all'estero, con

tutte le vidimazioni, ecc., ecc... darà luogo a molte difficoltà di carattere materiale. Ad ogni modo, ripeto, non ci opponiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Amatucci vorrebbe che i contravventori fossero puniti soltanto con la multa sino a 3000 lire, in analogia a quanto è disposto nel terzo comma testè approvato.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ma il primo reato riguarda la inadempienza del pubblico ufficiale: qui invece si tratta del reato che compiono gli elettori nel presentare un candidato. È una cosa del tutto diversa. (*Commenti — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Casertano, sia buono con l'onorevole Amatucci: vegga di accontentarlo. (*Si ride*).

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ma questa penalità fu inasprita in Commissione. Fu il collega Terzaghi a proporre di introdurre la detenzione...

TERZAGHI, *della Commissione*. C'era già.

PRESIDENTE. Nella legge vigente effettivamente c'è anche la pena afflittiva. Dunque ella ha detto cosa inesatta, onorevole Amatucci.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non accetto allora l'emendamento Amatucci per punirlo di una bugia. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Onorevole Wilfan, se ella insiste nella sua proposta, non avendo presentato un emendamento, procederemo alla votazione per divisione sulla parte relativa alla paternità.

Metto dunque a partito la prima parte del comma:

« La firma degli elettori indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore... ».

(*È approvata*).

Seconda parte con l'emendamento dell'onorevole Modigliani accettato dalla Commissione:

« ... deve essere autenticata da un notaio, o da un ufficiale delle cancellerie, o da un regio console nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, che vi appone anche l'indicazione del comune, nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire 5 per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 3 mila o con la detenzione sino a tre mesi ».

(*È approvata*).